

Sentenza n. 20276/2018 pubbl. il 15/03/2018

RG n. 9304/2016

Repert. n. 1530/2018 del 22/03/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9304/2016 R.G.

promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_),  
( \_\_\_\_\_ ), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_  
difensore avv \_\_\_\_\_

presso il

**ATTORE/I**

contro

(C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_

e

dell'avv. \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_  
presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

**INTERVENUTO**

pagina 3 di 20



## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso in fatto che:

- con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 16.6.2016 e convenivano in giudizio e, deducendo di avere stipulato, nella rispettiva qualità di contraente principale e fideiussore contratto di mutuo fondiario in data 17.4.2012 di € 100.000,00 per l'acquisto di un immobile, chiedevano accertarsi: **1)** la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione del disposto di cui all'art. 117, 6° comma, TUB e conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei Bot ex art. 117, 7° comma per errata indicazione del TAEG/ISC; **2)** l'usurarietà del contratto di mutuo e la conseguente gratuità dello stesso ex art. 1815 c.c. con riferimento agli interessi moratori e specificamente 2a) al "tasso complessivo" dato dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora; 2b) al c.d. TEMO ("tasso effettivo di mora") e 2c) agli effetti anatocistici del calcolo degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute, comprensive degli interessi corrispettivi; **3)** l'illegittimità della c.d. clausola di salvaguardia. In tutti i casi con ricalcolo del piano di ammortamento e condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate.
- Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto e diritto;
- con comparsa di intervento volontario 21.9.2016 si costituiva  
S.p.A., quale successore a titolo particolare dell'attività bancaria di  
S.p.A. e, dunque, anche del rapporto contrattuale dedotto in causa,



dichiarando di far proprie tutte le difese di quest'ultima e la volontà di assumere su di sé il procedimento a seguito di estromissione di detta convenuta;

- alla prima udienza di trattazione in data 13.10.2016, previo consenso di parti attrici, era disposta l'estromissione dal processo di
- all'esito della disposta CTU sul solo profilo dell'allegata erroneità dell'ISC/TAEG indicato in contratto, la causa è transitata immediatamente alla presente fase decisoria

osserva:

#### SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 117, 6° COMMA, TUB SUL TAEG/ISC

Secondo la tesi attorea, l'omessa indicazione di tale parametro si porrebbe in contrasto con gli obblighi di cui al 6° comma dell'art. 117 TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B.

Sul punto va posto in primario rilievo che, essendo stato negoziato il contratto di mutuo per cui è causa per € 100.000,00 finalizzato ad acquisto immobiliare, lo stesso è pacificamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumieristica bancaria (Titolo VI Capo II e spec. art. 125 bis TUB) in forza del disposto di cui all'art. 122 TUB, che, per l'appunto, esclude da tale ambito i "*finanziamenti di importo...superiore a 75.000,00 euro*" (lett. a) e, comunque, quelli "*destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà*" immobiliare (lett. e)

Ciò posto, a fronte di un ISC/TAEG contrattuale indicato nel 6,898% e a quello di 7,307% allegato come effettivo da parte attrice (con una differenza dello 0,409), si ritiene di andare di contrario avviso rispetto alle risultanze



dell'espletata CTU, la quale ha concluso per l'applicazione di un TAEG effettivo pari al 6,926% (con una differenza dello **0,028**) in ragione della considerazione di "spese per il Servizio Pronto Assegni" (€ 250,00), ritenuto dal CTU "servizio accessorio connesso con il contratto di mutuo e obbligatorio per ottenere il finanziamento alle condizioni previste in contratto"; in assenza del quale computo il TAEG effettivo sarebbe pari al 6,896%, perfettamente in linea con quello negoziale.

Appare, invero, incontestabile che detta voce, in quanto riferita esplicitamente alla emissione di "assegni" è direttamente collegata non già al mutuo, bensì al correlato contratto di conto corrente, né è evincibile da alcunchè (e il CTU non fornisce delucidazioni in merito) una "obbligatorietà" dell'esborso in funzione dell'erogazione del mutuo, laddove tale conclusione non può certamente essere tratta dalla previsione contrattuale (art. 3.4) di pagamento delle rate con addebito automatico sul conto corrente (tanto più essendo prevista anche la diversa modalità di pagamento ove tale addebito non fosse possibile "per qualsiasi causa").

D'altra parte, neppure il perito di parte attrice aveva considerato, nel suo calcolo tale voce di spesa.

Quanto in premessa è dirimente, anche se appare opportuno osservare che, per i mutui bancari l'ISC o TAEG, che rappresenta un Indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell'operazione, l'indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è stata introdotta con delibera CICR del 4 marzo 2003 ed è divenuta obbligatoria dall'1.10.2003. Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009.



Senonchè, successivamente all'incarico del CTU, l'intestata Sezione ha assunto, relativamente alla tesi di parte attrice (che, dunque, va in ogni caso disattesa), un diverso orientamento come di seguito:

“Prima della Delibera Cidr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – sinteticamente inteso come costo totale del credito – era previsto esclusivamente nell’ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari).

Con l’art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della “*Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari*”), con la rubrica “*Informazione contrattuale*” è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d’Italia.

Ne segue la Circolare della Banca d’Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l’appunto alla “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*” e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I – “*disposizioni di carattere generale*” Sez. II – “*pubblicità e informazione precontrattuale*”; Sez. III – “*forma e contenuto minimo dei contratti*”.

Il Par. 9 della II Sezione, rubricato “*Indicatore sintetico di costo*”, impone che “*il contratto e il documento di sintesi*” contengano l’ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all’art. 122 TUB [nella sua formulazione all’epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.

Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell’autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d’Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell’Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione (“*Pubblicità e informazione precontrattuale*”) con le seguenti novità rilevanti:

- estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio;
- la denominazione ISC è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie “l’ISC è denominato TAEG”;
- tale indicatore deve essere riportato nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi** (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici – par. 7 e par. 3.2 Sez. IV).



Ciò posto, si pone il problema se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, posto che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo:

- a) trattarsi di disciplina riconducibile al disposto dell'art. 117, 8° comma, il quale, per l'appunto, stabilisce che *“la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti...abbiano un contenuto tipico determinato”* e che *“i contratti difformi sono nulli”*. Ne conseguirebbe che l'omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015).
- b) a sua volta l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che *“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*.

Va detto che taluni, in alternativa all'ipotesi sub a), applicano la sanzione di cui al 7° comma cit. anche all'ipotesi di omessa indicazione del TAEG/ISC in relazione alla previsione del 4° comma, in forza del quale *“i contratti indicano il tasso l'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati...”*.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. *infra*), che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che:

quanto a sub a): in realtà il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla *“pubblicità e informazione contrattuale”*, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i *“requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”*: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al *“contenuto tipico determinato”* del contratto.





E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell'ISC anche nel contratto.

In tal senso: Trib. Salerno 31.1.2017: *“non è configurabile la nullità comminata dall'art. 117, comma 8, TUB in quanto il contratto di mutuo fondiario e l'allegato documento di sintesi...omissis...riportano l'indicazione dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento...omissis...l'omessa indicazione nel contratto di mutuo escusso dall'opposta dell'ISC non ne inficia la validità costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2013, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale...omissis...l'eventuale omissione di tale elemento non comporta nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi d'interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento”*.; Trib. Mantova 2.5.2017: *“...il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicchè deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione III, capitolo i titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB...l'ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, **ma non un requisito tassativo**, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che **anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento**”*; ma anche ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016: *“La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la “sanzione” del tasso*



*sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale."*

Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al 4° comma dell'art. 117 (sul punto V. anche *infra*).

Quanto a sub b): la soluzione negativa discende da quanto da ultimo osservato, ovviamente incidente anche sulla previsione di cui al 6° comma dell'art. 117.

Sul punto: Trib. Monza 13.12.2016: *"l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti"*; Trib. Verbania 396/2016: *"L'ISC è un dato 'costruito' sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione dell'assunta indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto di altri oneri."*

Ma, in analoghi termini anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, che hanno entrambe sottolineato e ribadito che: *"Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi."*

*Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo."*





*Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.*

*Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai contratti relativi "ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento" [art. 121, primo comma, lett. e), TUB nella sua originaria formulazione].*

*Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua risulta nel concreto inapplicabile, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (essendo, quello per cui è controversia, un rapporto di mutuo edilizio).*

*Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.*

*D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.*

*Invero, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori)"*



Entrambe dette decisioni, oltrechè Trib. Bologna 28.6.2016 (est. Sbariscia), hanno conseguentemente escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122." (così Trib. Bologna 21.9.2017 est. Drudi, ma in analoghi termini, fra le tante, anche Trib Bologna 26.6.2017 est. Arceri, 20.7.2017 est. Arceri, 14.12.2017 est. Drudi, 9.1.2018 est. Neri; conformemente, solo da ultimo, Trib. Modena 26.9.2017 est. Rimondini; Trib. Napoli 9.1.2018 est. Alinante)

#### SULL'USURA DEGLI INTERESSI MORATORI

I rilievi che seguono si effettuano sul presupposto che anche gli interessi moratori siano assoggettabili ad un vaglio di usurarietà, il che, tuttavia, è cosa diversa dall'individuazione delle sue modalità, del limite di riferimento e delle sue conseguenze.

Pare poi opportuno segnalare, per quanto di rilievo, che: 1) è incontestato che (al pari del TAN contrattuale e comunque anche del TAEG, pur erroneamente calcolato in eccesso da parte attrice) anche il tasso di mora non superi il TSU di periodo (anche se riferito al solo tasso corrispettivo); 2) il mutuo per cui è causa è in ordinario ammortamento e parte attrice non ha mai corrisposto interessi di mora.

#### SUL TASSO COMPLESSIVO

Sostiene innanzitutto parte attrice che l'usurarietà del contratto deriverebbe dal c.d. "**tasso complessivo**" ovvero dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

Tale rilievo va totalmente disatteso.

Si osserva, infatti, che la Banca d'Italia e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito anche di questo Tribunale hanno da tempo escluso che la



verifica di usurarietà del contratto di mutuo debba essere condotta raffrontando al TSU calcolato per gli interessi corrispettivi la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori, come erroneamente dedotto da parte attrice.

L'argomento condiviso a sostegno di tale esclusione poggia sul rilievo che il tasso d'interessi moratori non è incluso nel calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente, in base al quale viene poi calcolato il Tasso Soglia Usura (TSU).

Non essendo il tasso d'interessi moratori incluso nel calcolo del TEGM, dal quale poi si calcola il TSU, non è possibile raffrontare la sommatoria dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori al TSU, poiché il tasso soglia non comprende, appunto, gli interessi moratori tra i suoi elementi costitutivi e l'operazione matematica di confronto di parametri disomogenei conduce conseguentemente ad un risultato contabile erroneo.

In tale senso può valorizzarsi anche una recente sentenza della Suprema Corte (n. 12965 del 2016), estensore dott. Ferro, che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando:

*«Pari persuasività, ... va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un*



*dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.».*

Del resto, interessi corrispettivi e moratori hanno natura e funzione differenti: i primi essendo volti alla remunerazione del capitale messo a disposizione dall'istituto di credito, i secondi alla sanzione per il ritardo nel pagamento della rata (in tal senso Tribunale di Roma 3.9.2014; Tribunale di Milano 22.5.2014, Tribunale di Verona 9.4.2014, Tribunale di Brescia 16.1.2014 "il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi"). Gli interessi moratori, inoltre, sono previsti solitamente ad un tasso maggiore rispetto al tasso d'interesse corrispettivo.

Per questi motivi, la Banca d'Italia nei Chiarimenti resi nel 2013 alle sue Istruzioni del 2009 ha precisato che debba essere esclusa la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del vaglio sull'usura oggettiva dei contratti di mutuo, dovendosi, tutt'al più, valutare l'usurarietà del tasso d'interessi moratori singolarmente considerato sulla base di un parametro diverso,



ipotizzato, in assenza di norma di legge che lo preveda espressamente, sulla base di un TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali (ma ora si vedano i risultati della nuova rilevazione statistica comunicata con il D.M. 21.12.2017 di definizione dei tassi effettivi globali medi per il primo trimestre 2018), dal quale poi calcolare il tasso soglia.

Questa impostazione, che esclude dal calcolo del TEGM il tasso d'interessi moratori ma, al contempo valorizza il tasso di mora, autonomamente inteso, ai fini di calcolo dell'usura, risulta in realtà condivisa anche dalla sentenza della Cassazione civile n. 350/2013 – pur citata a proprio favore da parte attrice – la quale, in realtà, delinea un metodo di accertamento dell'usura che tiene conto sì degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, non facendo alcun riferimento, tuttavia, alla pretesa valutazione degli stessi in termini di cumulo con gli interessi corrispettivi. Il principio della cumulabilità di interessi corrispettivi ed interessi moratori non appare in ogni caso condivisibile, considerata la loro diversa natura e funzione.

In proposito, si è rilevato che *“la Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.*

*L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal*





~~calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora"~~ (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che "se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora" (Trib. Roma 3.9.2014).

Ma, analogamente, la disciplina comunitaria (art. 19.2 Direttiva 2008/48 CE; art. 4, punto 13 Direttiva 2014/17 UE ) addirittura in tema di contratti di credito ai consumatori.

Ed allora, deve escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, l'affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia (Tribunale di Milano, sentenza n. 3021/20016: "In tema di contratti bancari, ai fini dell'usura, è errata sotto il profilo logico e matematico, l'operazione di calcolo effettuata, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, attraverso la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, perché in tal modo vengono sommate due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti"; allo stesso modo Tribunale di Milano 13719/2016, Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Taranto 17.10.2014; Tribunale di Udine 26.9.2014; Tribunale di Napoli 12.9.2014; Tribunale di Siacca 13.8.2014 e tutta la giurisprudenza costante e consolidata di questo Tribunale).

Si aggiunga, peraltro, che l'erroneità del metodo proposto da parte attrice si delinea anche osservando che il tasso corrispettivo si applica al capitale da rimborsare, mentre il tasso di mora si applica solo alle somme oggetto di inadempimento: quindi la base di calcolo è diversa, maggiore per il tasso



ordinario (che deve essere applicato al debito complessivo) e minore per il tasso di mora (che ha ad oggetto sempre e soltanto una frazione di debito inadempita).

In altri termini: “...il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento” (Trib. Milano, 6.10.2015), da cui l'assoluta erroneità anche della prospettazione per cui, in caso di mancato pagamento di una rata “gli interessi moratori prodotti in quel periodo si sarebbero certamente aggiunti agli interessi corrispettivi, i quali sommati al capitale della rata avrebbero determinato la base su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo” (1° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. di parte attrice – p. 10. Ed è probabilmente anche su tale del tutto erroneo, oltre che non comprensibile, assunto che, sotto il seguente profilo, parte attrice giunge ad una abnorme quantificazione percentuale degli interessi moratori – V. *infra*).

Deve infine osservarsi che, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, cui questo Tribunale aderisce, ed in forza di quanto sopra osservato in punto a differenziata funzione di interessi corrispettivi e moratori, qualora il superamento del tasso soglia in concreto riguardi solo questi ultimi “la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi” (così Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; vedi anche, tra le tante, Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli opposenti, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).



SUL C.D. TE.MO.

Parte attrice declina, inoltre, l'usurarietà degli interessi moratori in riferimento al c.d. TE.MO ("Tasso effettivo di mora"), quale calcolato dal perito di parte – a fronte di un tasso convenzionale corrispettivo del 6,4%, di un tasso convenzionale di mora del 4,39% e di un TSU pari all'8,575% - addirittura nel **1530,266%** sulla base della ipotesi di un inadempimento già alla prima rata (al 29° giorno)

Anche tale impostazione va totalmente disattesa.

E' indubbio, infatti, che il tasso di mora che viene posto in relazione al tasso soglia è rappresentato, anziché dal tasso di mora contrattualmente previsto, da un tasso (il TE.MO. per l'appunto) del tutto inesistente e calcolato in base ad operazione contabile sconosciuta alla normativa e, pertanto, inattendibile poiché del tutto ipotetico. In tal senso si sono condivisibilmente espressi Tribunale di Milano n. 1906/2017, 2310/2016, 12390/2016 e Tribunale di Monza del 13.12.2016 secondo cui *"Il calcolo del TE.MO. è operazione sconosciuta alla normativa, primaria e regolamentare, e non ha alcuna attendibilità conducendo ad un risultato privo di significato. Nel merito, non si comprende perché il valore assoluto della mora sia stato rapportato alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata sull'intera rata pagata ed è quindi tale ammontare che costituisce il "capitale" considerato per il suo calcolo ...omissis...In definitiva l'invenzione del TE.MO. costituisce un mero artificio contabile, costruito su dati arbitrari e privo di base normativa. Tale indice è pertanto privo di attendibilità e non ha alcuna rilevanza in ordine al supposto superamento del tasso soglia"*).

SUGLI EFFETTI ANATOCISTICI DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI  
MORATORI SULL'INTERO IMPORTO DELLE RATE SCADUTE,  
COMPRESIVE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI



Sul punto è sufficiente richiamare il diverso disposto contrattuale di cui all'art. 5.2, in forza del quale "*gli interessi di mora, **calcolati sulla quota capitale delle rate scadute**, decorrono dalla data di scadenza delle rate stesse e fino al momento del pagamento*".

Il che esclude in radice (oltre che una successiva "capitalizzazione" di detti interessi – V. *supra*) la fondatezza del rilievo qui in esame e l'attendibilità dei calcoli del perito di parte attrice e, con essi, ogni illegittima interferenza con l'art. 120 TUB, con la Delibera CICR 2000 e con l'art. 1283 c.c.

#### SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Esclusa, sotto tutti i profili sopra esaminati, ogni sia pur potenziale usurarietà del tasso di mora originariamente convenuto inter partes, resta assorbita ogni questione in punto a legittimità o meno della clausola c.d. di salvaguardia, che in ogni caso non si è tradotta in alcuna espressa domanda.

Per tutti i motivi esposti, le domande dell'attore risultano infondate.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014, seguono la regola della soccombenza.

Spese di CTU definitivamente a carico di parti attrici.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
- Condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore della banca intervenuta,



Sentenza n. 20276/2018 pubbl. il 15/03/2018

RG n. 9304/2016

Repert. n. 1530/2018 del 22/03/2018

delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre  
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Spese di CTU definitivamente a carico degli attori in solido.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle  
parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 15 marzo 2018

Il Giudice

dott. Anna Maria Drudi

